



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 08-07-13

DELIBERA PUBBLICATA IL 24-07-13

Oggetto: TARES 2013 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.

L'anno **duemilatredici** il giorno **otto** del mese di **luglio** alle ore **18:00**, in Cinto Caomaggiore nella sede Comunale, il Commissario prefettizio dott. Natalino Manno, nominato con decreto del Prefetto della provincia di Venezia prot. 0025146 del 28.06.2013, proc. n. 1522/2013/w.a., con l'assistenza del Segretario generale del Comune, dott. Luigi Ciaccio, assume la deliberazione di seguito riportata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

Visto che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 27.06.2013 con atto contestuale da n. 9 consiglieri comunali su sedici assegnati al Comune, si è verificata in questo Ente l'ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b) n. 3 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto che con decreto prefettizio prot. 1522/2013 con cui il Prefetto ha disposto lo sospensione del Consiglio Comunale a Cinto Caomaggiore ed ha nominato il sottoscritto quale Commissario Straordinario per assicurare la provvisoria gestione del Comunale fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;

Dato atto che al sottoscritto, con il medesimo provvedimento, sono stati conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco;

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- la legge di stabilità 2013, legge n° 228 del 24.12.2012, ha apportato modifiche alla disciplina originaria della TARES;
- a decorrere dal 01.01.2013 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Cinto Caomaggiore viene soppressa la TIA con natura tributaria di cui all'art. 49 del D.Lgs. n° 22/1997;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° [] del 07.08.2013 è stato istituito nel Comune di Cinto Caomaggiore il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), è stato approvato il relativo regolamento ed è stato disposto l'affidamento della gestione del tributo stesso ad ASVO S.p.a ai sensi dell'art. 14 comma 35 D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 siccome modificato dalla legge n° 228/2012;
- la novità principale della TARES è che alla tariffa di gestione dei rifiuti determinata sulla base del richiamato DPR n° 158/1999 si applica una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- con deliberazione nr. [] del 08.07.2013 del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale in pari data è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2013;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';
- l'articolo 14 comma 23 del D.Lgs. n° 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 7 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 47% alla parte fissa e per il 53% alla parte variabile le previsioni di entrata sono collegabili al 73% alle

utenze domestiche e al 27% alle utenze non domestiche, dati calcolati con il programma messo a disposizione dal Ministero delle Finanze per il calcolo delle tariffe secondo il metodo normalizzato.

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività medi, confermando le scelte degli anni precedenti;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Questa scelta conferma le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;
- una parte dei costi fissi e variabili sono parzialmente coperti, come in vigore della TIA, con altre voci di entrata non derivanti dalle superfici ma corrisposte dal Comune, come avviene in relazione alla TIA delle Scuole statali per le quali vengono trasferiti ad A.S.V.O. S.p.a. i contributi ministeriali;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Venezia con delibera in corso di esecutività. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i servizi indivisibili;
- sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe e l'applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

Ritenuto di utilizzare tale facoltà ;

Visto l'aggiornamento alle 'Linee Guida per la predisposizione del Regolamento' elaborato dal Mef nel quale si precisa che in deroga al T.U. – D.Lgs. n° 267/2000 art. 42 comma 2 lett. f) e all'art. 34 comma 23 del D.L. n° 167/2012, la potestà di stabilire le tariffe della TARES è attribuita al Consiglio Comunale dalla norma di cui all'art. 14 comma 23 del D.lgs. n° 201/2011, che costituisce norma speciale;

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che 'gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l'art. 1 comma 381 della legge n° 228/2012, legge di stabilità per il 2013, che ha prorogato al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, termine successivamente rinviato al 30.09.2013 (Legge nr. 64 del 06.06.2013);

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione . Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.....Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997";

Richiamata la nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Rilevato che in caso di norme statali di rango superiore che posticipino l'entrata in vigore della TARES restano confermate le tariffe approvate con la presente deliberazione da intendersi come riferite

alla TIA 1 tributo di cui al 'Decreto Ronchi' – D.Lgs. n° 22/1997, art. 49 ed adeguate automaticamente al regime che viene ripristinato;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Visto il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) n° 7 T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art.97, 2° comma, del T.U. – D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi :

Utenze domestiche	Costi fissi	117.157,20	75,31%
	Costi variabili	131.922,47	
Utenze non domestiche	Costi fissi	38.403,09	24,69%
	Costi variabili	43.243,01	
TOTALE COSTO DA COPRIRE		330.725,78	

2. approvare per l'anno 2013 le seguenti tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi :

UTENZE DOMESTICHE – COEFFICIENTI DPR 158/99

Categoria	Ka Quota fissa	Kb Quota variabile
Nucleo da 1 componente	0,84	0,80
Nucleo da 2 componenti	0,98	1,60
Nucleo da 3 componenti	1,08	2,05
Nucleo da 4 componenti	1,16	2,60
Nucleo da 5 componenti	1,24	3,25
Nucleo da 6 o più componenti	1,30	3,75

UTENZE DOMESTICHE - TARIFFE		
tipologia	Quota Fissa €/mq	Quota variabile €/mq
Nuclei familiari da 1 persona	0,504	46,15
Nuclei familiari da 2 persone	0,588	92,29
Nuclei familiari da 3 persone	0,648	118,25
Nuclei familiari da 4 persone	0,696	149,98
Nuclei familiari da 5 persone	0,744	187,47
Nuclei familiari da 6 persone	0,780	216,32

UTENZE NON DOMESTICHE - COEFFICIENTI DPR 158/99

	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici.	0,510	4,200
2	Campeggi, distributori carburanti, palestre	0,800	6,550
3	Stabilimenti balneari	0,630	5,200
4	Esposizione, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, cantine e simili, parcheggi a pagamento.	0,430	3,550
5	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento	1,330	10,930
6	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità	0,910	7,490
7	Case di cura e riposo, caserme, convitti	1,000	8,190
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,130	9,300
9	Banche ed istituti di credito	0,580	4,780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,110	9,120
	- idem utenze giornaliere	2,220	18,240
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	12,450
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,040	8,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	9,480
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	7,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	8,920
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo senza pernottamento, mense hamburgerie.	6,130	50,275
	- idem utenze giornaliere	14,84	121,76
17	Bar, caffè, pasticceria, gelateria con o senza produzione, enoteca, birrerie	4,30	35,233
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori	2,380	19,550
19	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili	2,610	21,410
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, vivai	7,155	58,690
	- idem utenze giornaliere	20,88	171,20
21	Discoteche, night club, sale giochi.	1,640	13,450

UTENZE NON DOMESTICHE - TARIFFE

	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq	Totale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici.	0,569	0,738	1,308
2	Campeggi, distributori carburanti, palestre	0,893	1,152	2,045
3	Stabilimenti balneari	0,703	0,914	1,618
4	Esposizione, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, cantine e simili, parcheggi a pagamento.	0,480	0,624	1,104
5	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento	1,485	1,922	3,407
6	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità	1,016	1,317	2,333
7	Case di cura e riposo, caserme, convitti	1,117	1,440	2,556
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,262	1,635	2,897
9	Banche ed istituti di credito	0,648	0,840	1,488
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,239	1,603	2,843
	- idem utenze giornaliere	0,007	0,009	0,016
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,697	2,189	3,886
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,161	1,494	2,656
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,295	1,667	2,962
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,016	1,319	2,335
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,217	1,568	2,785
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo senza pernottamento, mense hamburgerie.	6,844	8,839	15,683
	- idem utenze giornaliere	0,045	0,059	0,104
17	Bar, caffè, pasticceria, gelateria con o senza produzione, enoteca, birrerie	4,801	6,194	10,996
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori	2,657	3,437	6,095
19	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili	2,914	3,764	6,678
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, vivai	7,989	10,319	10,319
	- idem utenze giornaliere	0,064	0,082	0,146
21	Discoteche, night club, sale giochi.	1,831	2,365	4,196

3. dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;
4. dare atto che in caso di norme statali di rango superiore che posticipino l'entrata in vigore della TARES restano confermate le tariffe approvate con la presente deliberazione da intendersi come riferite alla TIA 1 tributo di cui al 'Decreto Ronchi' – D.Lgs. n° 22/1997, art. 49 ed adeguate automaticamente al regime che viene ripristinato;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
6. trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;
7. disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

8. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

9. di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

10. di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

11. di rendere, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.

Li, 08-07-013

Il Responsabile del Servizio
F.to ANDROSONI ALESSANDRO

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **contabile** ai sensi dell'art.49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 08-07-013

Il Responsabile del Servizio
F.to ANDROSONI ALESSANDRO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Manno Natalino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDROSONI ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24-07-13 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 24-07-13

Responsabile
F.to MASAT FIORENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 47, Legge n. 142/90 e art. 17 Legge n.127/97))

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa *E' DIVENUTA ESECUTIVA* ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to MASAT FIORENZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASAT FIORENZO